

Regolamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.

Titolo I FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 20/2003 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" e disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato, nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni.
2. Il Comitato, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 della l.r. 20/2003, è istituito al fine di assicurare, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esso è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è altresì organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni.
3. Il Comitato esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale, quali funzioni proprie, nonché quelle ad esso delegate dall'Autorità, ai sensi dell'art.1, comma 13, della legge 31 luglio 1999, n.249 e quelle ulteriormente delegate dal Ministero per le comunicazioni, da altri Ministeri, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da istituzioni ed enti, anche mediante apposite convenzioni, così come indicato dagli artt. 9,10 e 11 della l.r. 20/2003.

Art. 2 (Definizioni)

1. Con l'espressione "Comitato" si intende il Comitato regionale per le comunicazioni, organo composto dal Presidente e dai componenti eletti dal Consiglio Regionale.
2. Con l'espressione "Autorità" si intende l' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Con l'espressione "Presidente" si intende il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia.
4. Con l'espressione "l.r. 20/2003" si intende la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".

Titolo II ORGANI

Art. 3 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, determina l'ordine del giorno, coordina i lavori del Comitato stesso e cura l'esecuzione delle deliberazioni, mantiene i rapporti con gli organi istituzionali.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti. Tali funzioni vengono comunque assunte alternativamente, per un periodo semestrale, da ciascun Vice Presidente iniziando da quello più anziano.
3. Il Presidente, eventualmente coadiuvato dai Vice Presidenti, in casi straordinari di necessità e urgenza o di delega espressa da parte del Comitato, adotta i provvedimenti conseguenti che sono sottoposti al Comitato nella prima seduta dello stesso per la ratifica.

Art. 4 (I Vice Presidenti)

1. Il Comitato, come disposto dall'art. 2, comma 2, della l.r. 20/2003, elegge al suo interno due Vice Presidenti a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti; in caso di parità di voti tra più componenti risulta eletto il più anziano.
3. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei due Vice Presidenti il Comitato provvede alla sua sostituzione mediante elezione. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti.
4. I Vice Presidenti possono essere revocati, sulla base di motivata mozione, proposta da almeno tre componenti, che la depositano presso l'archivio del Comitato. Essa verrà posta in discussione alla prima seduta, che è comunque convocata entro dieci giorni.
5. La votazione su tale mozione è effettuata a scrutinio palese e risulta approvata se ottiene il voto favorevole di almeno cinque componenti.

Art. 5 (Il Comitato)

1. Il Comitato esercita le funzioni attribuite, assumendo ogni decisione a tale fine necessaria. In particolare:
 - a) entro il 15 settembre di ogni anno presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario;
 - b) provvede ad integrare il programma di attività con le iniziative e gli interventi in relazione a funzioni, decisioni o adempimenti successivamente intervenuti o approvati;
 - c) presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con riferimento specifico al settore radiotelevisivo e dell'editoria. Il documento contiene anche il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria;
 - d) adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività;
 - e) partecipa, attraverso il Presidente, ed eventualmente altri incaricati, alla Conferenza dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome;
 - f) approva e rende pubblici atti procedurali, regolamenti, criteri operativi, disposizioni e procedimenti, finalizzati a conseguire una maggiore efficienza operativa e forme di comunicazione diretta;
 - g) provvede alla valutazione ed al controllo strategico circa l'attuazione del programma di attività, finalizzati alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 6 (Funzionamento)

1. Relativamente alle necessità di funzionamento il Comitato può stabilire di:
 - a) incaricare i propri componenti, su proposta del Presidente, di funzioni specifiche e compiti istruttori, connessi all'attività del Comitato, per l'espletamento dei quali è possibile avvalersi,

previo assenso degli organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale rispettivamente competenti, della temporanea collaborazione di unità di personale regionale ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla pianta organica;

- b) istituire al proprio interno, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro o tecnici, determinandone i componenti, i principi di funzionamento e la durata;
- c) affidare incarichi di studio, ricerca e attività specifica attinenti materie e casi che rientrano nelle attribuzioni istituzionali;
- d) avvalersi di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza per l'esplicazione delle proprie funzioni.

Art. 7 (Indennità di funzione)

1. Al Presidente ed ai componenti spetta una indennità di carica, determinata dalla Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Art. 8 (Missioni e rappresentanza)

- 1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
- 2. Le missioni dei componenti del Comitato sono preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.
- 3. Per le spese di missione e di rappresentanza si applicano le disposizioni adottate per i consiglieri regionali.

Art. 9 (Incompatibilità e decadenza)

- 1. Ciascun componente del Comitato è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente del Comitato la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
- 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Presidente del Comitato che, a tal fine, comunica il motivo dell'assenza, o dell'incompatibilità, al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale e al Comitato.
- 3. Il Presidente del Comitato, nel caso sia venuto a conoscenza della sopravvenienza delle cause di incompatibilità nei confronti dei componenti del Comitato, le segnala al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della l.r. 20/2003.
- 4. Il Presidente del Comitato, qualora i componenti non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare, segnala le assenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. 20/2003 al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 10 (Convocazione e validità delle riunioni)

- 1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria, su iniziativa del Presidente.
- 2. Il Comitato è altresì convocato entro 15 giorni su richiesta scritta di almeno tre componenti.
- 3. L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta mediante raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza motivata l'avviso è comunicato 48 ore prima della riunione.
5. La convocazione del Comitato è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
6. Il Comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, rappresentanti di Enti ed istituzioni, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, di associazioni, di università ed enti di ricerca, esperti, nonché dirigenti e funzionari della Regione Lombardia,.
7. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza del Presidente o di un Vice Presidente e di almeno tre componenti.
8. Il Dirigente della struttura partecipa alle riunioni del Comitato.
9. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a documentare la causa dell'assenza attraverso un'autocertificazione da inviare entro tre giorni dalla data dell'assenza.

Art. 11. (Pubblicità delle sedute)

1. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere la partecipazione, ai fini informativi ed istruttori, di persone estranee al Comitato, che possono partecipare alla discussione, nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente della seduta, ma non alla votazione.
2. Il calendario delle sedute è pubblicato sul sito Internet.

Art. 12 (Convocazione art. 9 l.r. 20/2003)

1. I pareri del Comitato, richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 20/2003, sono inseriti all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato o, in caso di urgenza, divenire oggetto di riunione straordinaria dello stesso.
2. Il Comitato delibera sul testo del parere e lo invia all'organo richiedente insieme al verbale delle riunioni che lo concernono.

Art. 13 (Consultazioni)

1. Il Comitato procede periodicamente a consultazioni, sulle materie di propria competenza, con le istituzioni e gli organismi pubblici e privati nei settori delle comunicazioni e dell'informazione, il cui parere sia ritenuto utile ai fini del migliore svolgimento delle funzioni dello stesso. I soggetti sono invitati con raccomandata, telegramma, fax o e-mail. Tali consultazioni sono di norma pubbliche.
2. Il Comitato mantiene nella persona del Presidente, o di un suo delegato, stabili rapporti con gli Enti e gli operatori in materia di comunicazione.

Art. 14 (Ordine del giorno)

1. La documentazione relativa all'ordine del giorno, comunicato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del presente regolamento, è messa a disposizione dei componenti del Comitato all'atto della convocazione tramite deposito presso gli uffici del Comitato.
2. Con il consenso dei presenti il Comitato può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Comitato, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere l'inversione dell'ordine del giorno.

Art. 15 (Delibere)

1. Il Comitato delibera, di norma, a maggioranza dei presenti.
2. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Tutte le delibere sono assunte di regola con votazione palese, con l'eccezione:
 - a) dell'elezione dei Vice Presidenti;
 - b) delle delibere concernenti persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta;
 - c) in ogni caso ritenuto opportuno dal Presidente o da tre componenti il Comitato.
4. Le delibere del Comitato sono sottoscritte, per quanto di sua competenza, dal dirigente responsabile della struttura.

Art. 16 (Verbale della seduta)

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del funzionario di cui al successivo art. 19 ed è sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.
2. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal Presidente.
3. Il verbale deve contenere l'indicazione dei presenti, della durata della seduta, dei componenti che si sono assentati nel corso della riunione, nonché di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza. Nel verbale si deve far menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale. Esso deve inoltre indicare gli argomenti trattati, il nome dei relatori, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e della discussione, le decisioni adottate.
4. Ciascun componente ha la facoltà di chiedere che nel verbale venga specificata la motivazione del proprio voto ed ogni dichiarazione da lui rilasciata.
5. Il verbale di ogni seduta viene approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine ne viene data lettura all'inizio della seduta.
6. I verbali e gli atti del Comitato sono pubblici e restano depositati presso gli uffici del Comitato, e resi disponibili ai sensi della normativa in materia di pubblicità degli atti.

Titolo III STRUTTURA

Art. 17 (Personale)

1. Il personale della struttura messa a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché il personale dirigenziale distaccato ai sensi della legge regionale 3 maggio 2004, n.9, e l'ulteriore personale eventualmente proveniente da altri enti in regime di mobilità, è alle dipendenze funzionali del Comitato e risponde del proprio operato allo stesso.
2. Il Comitato esamina periodicamente l'adeguatezza delle strutture e del personale assegnato verificandone la congruità con la Presidenza del Consiglio regionale.
3. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato sono emanate con un apposito regolamento.

Art. 18 (Dirigente)

1. Il Dirigente responsabile della struttura svolge le proprie funzioni in coerenza con quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 13 della l.r. n.21/1996, nonché dal Capo IV (artt. 14,15 e 16) della l.r. 20/2003. A tal fine provvede in particolare:

- a) alla direzione della struttura ed alla conseguente organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
- b) a partecipare alle sedute del Comitato, assicurando il necessario supporto tecnico-amministrativo;
- c) a curare l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato e ad assumere i relativi impegni di spesa;
- d) a stipulare contratti di consulenza e collaborazione, sulla base degli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato;
- e) ad adottare gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Art. 19 (Segreteria di Comitato)

1. Il servizio di segreteria è assicurato dal funzionario a ciò preposto.
2. Sono parte integrante dei compiti del funzionario assistere alle riunioni del Comitato, redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute, curare la tenuta del registro relativo.

Titolo IV NORME FINALI

Art. 20 (Modifiche al regolamento)

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate con l'approvazione da parte di 3/4 dei componenti (cinque su sette).

Art. 21 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Approvato con deliberazione di Comitato n.05 del 28.10.2004 – Pubblicato sul BURL del 15 novembre 2004, serie ordinaria, n.47, sezione “Provvedimenti di altri enti”.